



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 7 aprile 2021

Comunicazione 2020 sconto o cessione rinviata al 15 aprile

Ulteriore piccola proroga per gli adempimenti relativi agli interventi edilizi.

Con **Provvedimento AE del 30 marzo** è stata stabilita un'ulteriore proroga per i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi **edilizi** che danno diritto a ricevere uno sconto in fattura o alla cessione del credito relativo alla detrazione.

La data ultima di effettuazione della comunicazione è **stata fissata al 15 aprile** derogando ancora l'originario termine del 16 marzo che era stato prorogato al 31 marzo.

Le spese che danno diritto alle opzioni di cui sopra sono:

la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 16-*bis* comma 1 del TUIR;

la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto **ecobonus** – di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020;

la detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (cosiddetto **sismabonus**), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;

la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (cosiddetto **bonus facciate**);

la detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella

misura del 110% ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Per quanto riguarda il sostenimento della spesa vige **il principio di cassa** per le persone fisiche ed **il principio di competenza** se le spese sono sostenute nell'esercizio di impresa.

